

## REGOLAMENTO (CE) N. 1031/2006 DELLA COMMISSIONE

del 4 luglio 2006

recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 808/2004 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla società dell'informazione.
- (2) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 808/2004 sono necessarie misure di esecuzione per definire i dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche definite agli articoli 3 e 4 di tale regolamento e le scadenze per la loro trasmissione.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(2)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Gli allegati I e II del presente regolamento specificano i dati da trasmettere ai fini della produzione delle statistiche comunitarie sulla società dell'informazione di cui agli articoli 3, paragrafo 2, e 4 del regolamento (CE) n. 808/2004.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2006.

Per la Commissione  
Joaquín ALMUNIA  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 143 del 30.4.2004, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.